

Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di mensa nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027

1. PREMESSA

1.1 I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate sono ammessi al servizio di mensa in applicazione del regime di agevolazione tariffaria ICEF stabilito con la presente deliberazione, fatte salve le deroghe indicate al punto 1.2 e 1.3.

1.2 I bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, nonché i bambini richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali, se frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono ammessi al servizio di mensa ad una tariffa fissa pari ad euro 2,00 - corrispondente alla tariffa minima indicata al paragrafo 2.5 - , quindi senza la necessità di presentare la dichiarazione ICEF. Il Dipartimento competente in materia di salute e politiche sociali certifica lo stato di inserimento di questi bambini nel progetto di accoglienza provinciale inviando apposito nota alla struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.

1.3 Sono ammessi alla mensa in regime di gratuità, i bambini frequentanti il Centro per l'infanzia della Provincia, che è una struttura pubblica di accoglienza temporanea per minori che si trovano in situazioni familiari problematiche o di pregiudizio.

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA DA PARTE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Questo paragrafo 2. individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di mensa da parte dei bambini delle scuole dell'infanzia. Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni generali ICEF per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, prevista dall'articolo 6 della L.P. n. 3/1993.

2.1 Individuazione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da valutare è quello individuato dalle disposizioni generali ICEF vigenti al momento della presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria: capo II della disciplina ICEF allegata come parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 1256 di data 29 agosto 2025.

2.2 Definizione di chi può essere il beneficiario, il richiedente

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria e il richiedente l'agevolazione stessa è il genitore, anche adottivo o affidatario, o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale, che convive anagraficamente con il minore.

2.3 Parametri ICEF

Per quanto riguarda i componenti il nucleo familiare da valutare e del rispettivo reddito e patrimonio, le franchigie sul patrimonio immobiliare e mobiliare/finanziario, le aliquote di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente e il reddito di riferimento, sono applicate le disposizioni provinciali della disciplina ICEF approvata con deliberazione n. 1256 del 29/8/2025, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2.4.

2.4 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico indicato in oggetto per la determinazione della tariffa mensa:

- da settembre a dicembre 2026, sono considerati redditi/patrimonio relativi all'anno 2024 risultanti dall'indicatore della condizione economica familiare ICEF, come utilizzati per la compilazione dell'indicatore ICEF Famiglia;
- da gennaio 2027 e fino ad agosto 2027, sono considerati redditi/patrimonio relativi all'anno 2025 risultanti dall'indicatore ICEF, come utilizzati per la compilazione dell'indicatore ICEF Famiglia, da presentare di norma dal mese di settembre al mese di dicembre di ogni anno, come previsto dalla "Disciplina ICEF".

2.5 Limiti ICEF Famiglia per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo del beneficio

Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 2,00 ed euro 4,00.

La tariffa minima (euro 2,00) è applicata per i nuclei familiari con un indicatore della condizione economica ICEF Famiglia compreso tra 0,00 e 0,2555 (ICEF inf).

La tariffa massima (euro 4,00) è applicata per i nuclei con un indicatore della condizione economica ICEF Famiglia superiore a 0,4148 (ICEF sup).

Per valori ICEF tra 0,2555 e 0,4148 la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa massima, in modo proporzionale all'indicatore ICEF Famiglia risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

3. ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARIFFA DETERMINATA SULLA BASE DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA PER TENERE CONTO DEL NUMERO DI FIGLI/SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La tariffa determinata tramite l'indicatore ICEF Famiglia secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.5, è ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli/soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti presso le scuole dell'infanzia e presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un'età non superiore ai venti anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui la domanda di agevolazione si riferisce, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico quella stabilita con la delibera della Giunta provinciale di approvazione del calendario per l'anno scolastico di riferimento. Questa riduzione è definita applicando la percentuale indicata nella seguente tabella, fino a un valore ICEF Famiglia massimo pari a 0,5594:

Numero di figli	1	2	3	4	5	6 e più
Percentuale di ulteriore riduzione della tariffa in base al numero di figli	0	15	27	45	56	63

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICEF

La dichiarazione ICEF per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie collegate all'indicatore ICEF Famiglia, con valutazione della condizione economica e familiare, deve essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale accreditati dalla Provincia per l'attività di raccolta, controllo e trasmissione dei dati ICEF per gli interventi agevolativi oppure presso gli Sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia.

Qualora non sia presentato l'indicatore ICEF Famiglia ai fini della fruizione del servizio di mensa viene applicata la tariffa massima di euro 4,00, fatte salve le deroghe indicate al punto 1.2 e 1.3.

5. DISPOSIZIONI COMUNI INERENTI L'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE ICEF

5.1 Rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata, è invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata. Con riferimento alle agevolazioni tariffarie per la mensa della scuola dell'infanzia è previsto il pagamento a conguaglio solo qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore ad euro 5,00.

5.2 Variazioni del nucleo familiare in corso d'anno

Fatta salva la possibilità di ravvedimento e pertanto di rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, nei casi di variazione del nucleo familiare è prevista la possibilità di modificare la dichiarazione ICEF Famiglia inserendo i componenti subentrati nel nucleo che necessitano del servizio di mensa : ai fini del calcolo tariffario eventuali modifiche vengono acquisite solo nel periodo di validità della pratica agevolativa.

Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027

1. CRITERI GENERALI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Il servizio è erogato sulla base del regime tariffario illustrato nel paragrafo 2.

1.2 Il servizio è gratuito per i bambini ospitati presso il Centro per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento, che è una struttura pubblica di accoglienza temporanea per minori che si trovano in situazioni familiari problematiche o di pregiudizio.

1.3 E' prevista la tariffa minima di cui al paragrafo 2.6 per i bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali.

1.4 Qualora la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero dipenda unicamente dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di un'ora di prolungamento d'orario è gratuita. In tal caso l'attivazione di un'ora di prolungamento dovuta a esigenze di trasporto è possibile solo in presenza di un tempo di permanenza nella scuola in attesa del trasporto non inferiore a mezz'ora.

1.5 La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola, indipendentemente dalla frequenza, non comporta rimborsi e comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

1.6 L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento d'orario nella misura già concessa; peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento d'orario, la quota già versata non potrà essere restituita.

1.7 Qualora la famiglia non intenda avvalersi di agevolazione tariffaria tramite la presentazione della dichiarazione ICEF Famiglia, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa massima in relazione al numero di ore giornaliere richieste e al numero di mesi di fruizione del servizio. La tariffa individuata in prima iscrizione al servizio di prolungamento d'orario per l'anno scolastico indicato in oggetto (tariffa massima o minima) è la tariffa cui fare riferimento per ulteriori eventuali richieste presentate nel corso dell'anno scolastico (integrazioni orarie o nuove iscrizioni riferite all'ingresso a scuola di fratelli/sorelle nel corso dell'a.s.).

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COLLEGATE ALL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico indicato in oggetto.

2.1. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le disposizioni previste nella dichiarazione ICEF Famiglia per la valutazione della condizione economica di coloro che richiedono interventi agevolativi di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1256 di data 29/8/2025.

2.2 Individuazione del beneficiario, del richiedente

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero è il richiedente dell'agevolazione stessa cioè il genitore, anche adottivo o affidatario, del soggetto iscritto al servizio o la persona che esercita la responsabilità genitoriale sul soggetto iscritto al servizio.

2.3 Valutazione del reddito e del patrimonio

La valutazione della condizione economica (reddito patrimonio) del nucleo familiare è effettuata in base ai parametri previsti dalle disposizioni adottate con deliberazione giuntale n. 1256 di data 29/8/2025.

2.4 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico indicato in oggetto ai fini della valutazione della condizione economica ICEF Famiglia sono considerati reddito/patrimonio relativi all'anno 2024 risultanti dal modello di calcolo relativo al nuovo indicatore ICEF Famiglia (che sostituisce dal 2026 la Domanda Unica).

Per le nuove richieste di servizio di prolungamento dell'orario presentate da gennaio 2027 e fino ad agosto 2027 il beneficio tariffario, calcolato in automatico dal sistema della scuola, è collegato alla presentazione della dichiarazione ICEF Famiglia reddito e patrimonio relativi all'anno 2025). Nel caso di integrazioni orarie del servizio di prolungamento il costo orario è quello individuato dalla famiglia in fase di prima iscrizione (tariffa massima o agevolata determinata su base ICEF Famiglia).

2.5. Calcolo della tariffa

Di seguito sono indicate le tariffe minime e massime per anno scolastico:

TARIFFA ANNO SCOLASTICO					
1 ora giornaliera		2 ore giornaliere		3 ore giornaliere	
Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima
82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00

Le tariffe minime sopra indicate sono applicate per le famiglie con un valore ICEF Famiglia risultante pari o inferiore a 0,2556.

Le tariffe massime sono applicate per le famiglie con un valore ICEF Famiglia superiore a 0,3830.

Per valori ICEF Famiglia tra 0,2556 e 0,3830 le tariffe sono comprese tra la tariffa minima e la tariffa massima in modo proporzionale all'ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

Qualora la famiglia non si avvalga del regime tariffario agevolato, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa massima annua in relazione al numero di ore giornaliero richieste.

Le tariffe vanno corrisposte per l'intera annualità del servizio scolastico e non è possibile chiedere il servizio per valori inferiori all'ora e all'anno scolastico. Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Per le eventuali richieste di prolungamento dell'orario giornaliero presentate nel corso dell'anno scolastico la tariffa annuale a carico delle famiglie è corrisposta, in regime agevolato o intero, in relazione al numero di ore richieste - da n. 1 ora e fino a n. 3 ore massimo di prolungamento - e per i mesi di attività della scuola (in base al calendario scolastico), a partire dal mese di presentazione della domanda e fino alla conclusione dell'anno scolastico; di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Quota iscrizione per domanda inoltrata - in scuole a calendario ordinario - nel corso dell'anno scolastico e in particolare nel mese di:	1 ora		2 ore		3 ore	
	Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima
Settembre	82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00
Ottobre	75,00	200,00	150,00	400,00	250,00	660,00
Novembre	67,50	180,00	135,00	360,00	225,00	594,00
Dicembre	60,00	160,00	120,00	320,00	200,00	528,00
Gennaio	52,50	140,00	105,00	280,00	175,00	462,00
Febbraio	45,00	120,00	90,00	240,00	150,00	396,00
Marzo	37,50	100,00	75,00	200,00	125,00	330,00
Aprile	30,00	80,00	60,00	160,00	100,00	264,00
Maggio	22,50	60,00	45,00	120,00	75,00	198,00
Giugno	15,00	40,00	30,00	80,00	50,00	132,00
Luglio	7,50	20,00	15,00	40,00	25,00	66,00

3. ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER TENERE CONTO DEL NUMERO DI FIGLI/SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La tariffa determinata sulla base dell'indicatore ICEF Famiglia secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.6, è ridotta in relazione al numero di figli/soggetti appartenenti al nucleo familiare di riferimento frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio/soggetto: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio/soggetto: 50%;
- a partire dal terzo figlio/soggetto: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con indicatore ICEF Famiglia inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato tenendo conto comunque di valori ICEF fino all'indicatore limite pari a 0,5745.

4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI ICEF INERENTI ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA.

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF Famiglia non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; è invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non sono operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Nei casi di ricongiungimento familiare è prevista la possibilità di modificare la domanda inserendo i bambini subentranti che necessitano del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero senza che tale variazione comporti, per l'anno scolastico di riferimento, la rideterminazione della tariffa determinata sulla base della situazione economica e familiare esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.